



Albinea, 27 Settembre 2021

Circolare 28 CT-mp

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi covid-19 (spese sostenute nel 2021)

Rif: L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura **pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

- Il credito d'imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021
- Chi ne è interessato dovrà compilare un modello necessario per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta per la sanificazione, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere.

Oggetto del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; Può essere accettato il costo della manodopera necessario per la sanificazione purché effettuato da personale con abilitazione
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari



Montanari Rag. Pietro Rag. Commercialista/ Revisore contabile

- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite ns uffici come intermediari:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche
- servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate
- tramite i ns studi: Infostudi srl 0522597566

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Termini di presentazione

La comunicazione dovrà essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Cordiali Saluti

info@studiomontanari.it